DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 0102/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Interventi ammissibili a finanziamento
Art. 5	Interventi non ammissibili a finanziamento o soggetti a limitazioni
Art. 6	Forma e intensità del finanziamento
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Obblighi del beneficiario
Art. 9	Criteri e modalità
Art. 10	Esecuzione degli investimenti
Art. 11	Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti
Art. 12	Cumulo
Art. 13	Vigenza del regolamento
Art. 14	Rinvio alle normative europee
Art. 15	Entrata in vigore

### Art. 1 (*Finalità*)

- 1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti integrativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR, per investimenti a favore di PMI per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli riconducibili a quelli previsti dalla Misura 123 Azione 1 del PSR, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).
- 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati ad investimenti materiali e immateriali che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e che riguardano la lavorazione, trasformazione e commercializzazione nonché lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e rispettano i vigenti requisiti minimi comunitari applicabili.

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) PMI: piccole e medie imprese così come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008;
- b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

### Art. 3 (Beneficiari)

- 1. Sono beneficiari dei finanziamenti le PMI attive nella manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per investimenti in strutture produttive localizzate nel territorio regionale.
  - 2. Sono escluse dai finanziamenti le seguenti categorie di imprese:
- a) PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e PMI dedite alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- b) PMI di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 novembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nella categoria di imprese in difficoltà così come definite all'articolo 1, comma 7, del regolamento (CE) 800/2008;
- d) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli qualora il finanziamento sia concesso sulla base del prezzo o della quantità di prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione ovvero qualora il finanziamento sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) PMI destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

#### Art. 4

### (Interventi ammissibili a finanziamento)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti, sia materiali che immateriali, aventi ad oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato e gli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie a partire da prodotti di cui all'allegato I del TFUE così come specificati nella Misura 123 - azione 1 del PSR e nel relativo Regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008 n. 54 (Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

#### Art. 5

(Interventi non ammissibili a finanziamento o soggetti a limitazioni)

- 1. Non sono ammissibili a finanziamento:
- a) interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione:
- b) interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati al di fuori del territorio regionale;
- c) interventi aventi per oggetto la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- d) l'acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
- e) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
- f) interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili;
- g) l'acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques;
- h) IVA, ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- i) interessi passivi.
- 2. E' ammesso a contributo l'acquisto di fabbricati per la cui realizzazione non siano stati erogati incentivi pubblici (contributi comunitari, nazionali o regionali) nel corso dei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda.
- 3. Nei diversi settori di intervento non sono consentiti finanziamenti per interventi che comportano un incremento della produzione che eccede le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM).

# Art. 6 (Forma e intensità del finanziamento)

- 1. I finanziamenti integrativi di cui al presente regolamento consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 40% delle spesa ritenuta ammissibile.
- 2. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria. Non sono ammessi contributi in natura.

### Art. 7 (Spese ammissibili)

1. Sono spese ammissibili quelle per investimenti materiali e immateriali così come definite dalla specifica misura 123 - azione 1 del PSR e riferite agli interventi ammissibili di cui all'art. 4.

# Art. 8 (Obblighi del beneficiario)

- 1. Gli investimenti oggetto del finanziamento sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie.
- 2. Gli investimenti oggetto del finanziamento non possono essere ceduti, ad alcun titolo, per cinque anni dalla data della decisione individuale di finanziamento.

### Art. 9 (Criteri e modalità)

1. Per i criteri e le modalità di concessione e di attuazione dei finanziamenti integrativi di cui all'articolo 6 comma 1 si rinvia a quanto previsto dal PSR e dal provvedimento regionale di attuazione della Misura 123 - Azione 1 del PSR di cui al Decreto del Presidente della Regione 054/2008 Pres.

## Art. 10 (Esecuzione degli investimenti)

1. Ai fini del presente regolamento, l'esecuzione degli investimenti aziendali non può aver luogo prima della presentazione della domanda di finanziamento ovvero segnalazione di investimento ai sensi del punto 5.2.4.1 del PSR.

### Art. 11

(Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti)

1. Per le modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti si rinvia a quanto previsto dal PSR e dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile allo sviluppo rurale.

### Art. 12 (Cumulo)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto, in relazione alle stesse spese ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a una intensità di aiuto superiore alla misura massima di cui all'articolo 6.

## Art. 13 (Vigenza del Regolamento)

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del regolamento (CE) 800/2008.

## Art. 14 (Rinvio alle normative europee)

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (CE) 800/2008.

### Art. 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.